

BANDO N.44/2009SERVIZI DI PROGETTAZIONE –PALAZZO GIFFONI – RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI UN CENTRO MEDITERRANEO DI CULTURA ED INNOVAZIONE .- CUP F12I 09000090006

QUESITO 1

Domanda:

Con riferimento alla procedura di cui all'oggetto siamo a richiedere i seguenti chiarimenti,

Al punto 5 del Disciplinare di Gara e più precisamente al punto "**C4 REQUISITI ECONOMICO - FINANZIARI E TECNICI RICHIESTI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA d'APPALTO**" si legge:

“In caso di Raggruppamenti Temporanei di Concorrenti (RTP), i requisiti richiesti nel presente punto alle lett. a), b), d), e), f), e h) dovranno essere posseduti dal mandatario nella misura del 50% e dai mandanti cumulativamente per la restante quota requisito di cui alla lett. c) e g) dovrà essere posseduto integralmente dal concorrente facente parte dei raggruppamento che effettuerà il servizio di coordinamento della sicurezza.”...

Si chiede conferma che tale percentuale del 50% non sia vincolante ma che rappresenti esclusivamente il limite minimo di requisiti che la Capogruppo debba possedere.

Risposta:

In relazione alla previsione del disciplinare di gara che dispone “In caso di Raggruppamenti Temporanei di Concorrenti (RTP), i requisiti richiesti nel presente punto alle lett. a), b), d), e), f), e h) dovranno essere posseduti dal mandatario nella misura del 50% e dai mandanti cumulativamente per la restante” . Si specifica che il requisito previsto nel 50% del soggetto capogruppo è da intendersi in misura minima per come espresso tra l'altro nello stesso bando di gara che dispone al punto 10 Nel caso di R.T.P., Consorzi occasionali, consorzi stabili, il capogruppo cui funzioni sono demandate a un soggetto abilitato professione di architetto o soggetto giuridico con presenza di tale qualificazione professionale, deve possedere i requisiti di cui sopra C4 nella classe indicata in misura **non inferiore al 50%** ed ancora Il soggetto individuato in qualità di capogruppo, in caso di aggiudicazione, dovrà eseguire la quota maggiormente rilevante **non inferiore al 50%,...**”.

QUESITO N.2

Domanda

Nel **paragrafo "PROFESSIONISTI RICHIESTI PER L'ESPLETAMENTO DELL'INCARICO**" si legge:

... " D) Capacità economica e finanziaria (per tutte le tipologie di soggetti partecipanti e loro componenti): dichiarazione di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs. n. 385/1993”

...” - la capacità di cui alla lett. D) deve essere posseduta da tutti i componenti del raggruppamento (per ogni componente due dichiarazioni) ivi compreso il giovane professionista se mandatario o mandante (le dichiarazioni bancarie non sono richieste per il giovane professionista nel caso lo stesso sia presente con rapporto di collaborazione professionale o di dipendenza con il capogruppo o un mandante, senza quindi assunzione di responsabilità contrattuale in qualità di mandante);

Ciò appare in contrasto con quanto stabilito con la Sentenza n. 2661 del 27.03.2007 del TAR del Lazio (di cui si allega Copia "Allegato n.1) che stabilisce che non può considerarsi quale requisito "rigido" la presentazione di idonee referenze bancarie di "almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati"pertanto in conformità **alla normativa vigente** è da intendersi due referenze bancarie da parte del soggetto **concorrente** e non per ciascun componente il soggetto **concorrente**.

Si chiede pertanto se codesta spettabile Stazione Appaltante intenda proseguire nella propria richiesta.

Risposta

In relazione al requisito di cui all' art. 41 del D.Lvo 12.4.2006 n. 163 e s.m.i. in ordine alla dimostrazione delle capacità finanziaria ed economica dei concorrenti con il relativo obbligo di presentare due referenze bancarie rilasciate da banche o intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs. 385/1993. La formulazione nel relativo punto di gara è altresì determinata dalla particolarità e pregio dell'immobile da progettare oltre che dalla ristretta tempistica esistente che richiede anche solidità finanziaria dei soggetti partecipanti . **(TAR Calabria, Sez. I Catanzaro - Sentenza 18 luglio 2006 n. 863 Articoli 10 - 13 - Codici 10.2 - 11.3** La presentazione di una referenza per ciascun partecipante all'ATI non equivale alla presentazione di due referenze da parte di uno stesso soggetto, indipendentemente dal fatto che tale soggetto sia il solo mandatario o ciascun partecipante al raggruppamento temporaneo. La ragione per la quale nei bandi vengono richieste due referenze è che in tal modo la dichiarazione di una banca trova riscontro in quella di un'altra) Nel disciplinare di gara si prevede :“la capacità di cui alla lett. D) deve essere posseduta da tutti i componenti del raggruppamento (per ogni componente due dichiarazioni) ivi compreso il giovane professionista, se mandatario o mandante (le dichiarazioni bancarie non sono richieste per il giovane professionista nel caso lo stesso sia presente con rapporto di collaborazione professionale o di dipendenza con il capogruppo o un mandante, senza quindi assunzione di responsabilità contrattuale in qualità di mandante);

Tuttavia, ai sensi dall'art. 41, comma 3, del D.Lgs. 163/2006, norma che troverà integrale applicazione nella procedura di che trattasi qualora un concorrente non sia in grado, per

giustificati motivi, di presentare le referenze richieste, potrà provare la propria capacità economica e finanziaria mediante qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante. Pertanto la presentazione di idonee referenze bancarie comprovate dalla dichiarazione di "almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati", non è un requisito "rigido", la norma consente dei temperamenti rispetto a quelle imprese che non siano in grado, per giustificati motivi, di presentare le referenze indicate .